

TI_GERICHTE 32.2000.32 vom 8. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.32

FR: TI_GERICHTE 32.2000.32 du 8 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 32.2000.32 del 8 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 LAI). 2.3. L'art. 17 LAI prevede in particolare che: " L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riforma professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale." Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riforma professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24). Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI " per riforma professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità." Con riforma professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riforma necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev'essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131). Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la

riformazione non permette all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131). Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). 2.4. Se, tuttavia, la reintegrazione non è riconducibile all'invalidità, non può essere assunta dall'AI. Ciò è il caso, ad esempio, se l'assicurato è sufficientemente riadattato ed ha la possibilità di procurarsi un lavoro corrispondente alle sue attitudini senza una formazione supplementare (RCC 1963 p. 127) oppure se non può esercitare la sua attività a causa delle fluttuazioni del mercato del lavoro oppure se l'esercizio dell'attività lavorativa non è impedita dall'invalidità ma da circostanze personali (Valterio, op. cit., p. 137; RCC 1968 p. 317). In ogni caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla reintegrazione professionale dell'AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato, dal profilo medico: - è impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora; - sono date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative e a quali condizioni; - e in quale misura si può prevedere un successo reintegrativo (STFA 12 novembre 1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.). 2.5. In casu, a parere dell'UAI un successo reintegrativo sarebbe da escludere per la carente formazione e di attitudini da parte dell'assicurato. L'amministrazione ha fondato tale suo giudizio sull'avviso formulato dall'orientatore professionale il quale con rapporto 1 febbraio 2000, nell'indicare le professioni ancora esigibili malgrado il danno alla salute, ha evidenziato come: "(...) Un percorso di formazione non rientra nelle attitudini dell'A.. La versatilità e le esperienze lavorative compiute dall'A. dimostrano che il fare è la dimensione che il Sig. _____ privilegia. (...)". 2.6. A giudizio di questa Corte la conclusione secondo cui l'assicurato non può essere reintegrato professionalmente non poggia su accertamenti sufficientemente approfonditi. L'amministrazione ha in effetti motivato la sua decisione circa la non reintegrabilità professionale adducendo sostanzialmente la carenza di formazione dell'assicurato e fondandosi sulla tipologia delle professioni precedentemente intraprese. La documentazione agli atti non permette per contro di escludere un eventuale successo integrativo dell'assicurato. A mente del TCA circostanze quali l'età (classe 1952) e la formazione scolastica dell'assicurato (diploma di scuole elementari e medie), pur considerando le attività professionali precedentemente svolte soprattutto quale impiegato nel settore dell'isolazione termica e di fabbrica, giustificano di sottoporre l'interessato ad un approfondito accertamento delle sue attitudini professionali e ad una valutazione delle reali opportunità reintegrative in vista dell'eventuale applicazione di provvedimenti reintegrativi professionali. Ciò che d'altronde l'amministrazione medesima, pendente lite, si è dichiarata disposta ad effettuare (cfr. consid. 1.10). Visto quanto sopra, posta la desistenza dell'insorgente relativamente alla contestazione della graduazione dell'invalidità operata dall'amministrazione (cfr. consid. 1.9) - la decisione impugnata dev'essere annullata limitatamente al rifiuto di provvedimenti reintegrativi d'ordine professionale, in quanto fondata su accertamenti incompleti. Sulla scorta delle nuove risultanze istruttorie, l'amministrazione pronuncerà una nuova decisione.